

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

1. Il Codice civile² è modificato come segue:

Art. 125 cpv. 2 n. 6

Abrogato

Art. 131

IV. Esecuzione
1. Aiuto
all'incasso

¹ Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, l'autorità di protezione dei minori, o un altro servizio specializzato designato dal diritto cantonale, aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento.

² Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell'aiuto all'incasso in un'ordinanza.

Art. 131a (nuovo)

2. Anticipi

¹ Il diritto pubblico disciplina l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.

² La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto.

Art. 132 titolo marginale

3. Avviso ai
debitori e
garanzia

¹ FF 2012 ...
² RS 210

Art. 176 cpv. 1 frase introduttiva (concerne solo il francese) e n. 1

¹ Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:

1. stabilisce i contributi pecuniari che un coniuge deve versare all'altro e a ciascun figlio;

Art. 176a (nuovo)

4 Esecuzione
a. Aiuto
all'incasso e
anticipi

Le disposizioni relative all'aiuto all'incasso e agli anticipi in caso di divorzio si applicano per analogia.

Art. 177 titolo marginale

b. Avviso ai
debitori

Art. 276 titolo marginale e cpv. 2

A. In generale
1. Oggetto e
estensione

² Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione, fino a quando lo esige il bene del figlio. Se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, il suo mantenimento consiste in prestazioni pecuniarie.

Art. 276a (nuovo)

2. Priorità
dell'obbligo di
mantenimento
nei confronti del
figlio minorenni

L'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenni prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia.

Art. 285

IV.
Commisurazione
del contributo di
mantenimento
1. Contributo dei
genitori

¹ Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. Esso deve tener conto della sostanza e dei redditi del figlio.

² Esso deve inoltre tener conto dei costi legati all'accudimento del figlio da parte dei genitori e di terzi.

³ Esso è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze.

Art. 285a (nuovo)

2. Altri
contributi
destinati al
mantenimento
del figlio

¹ Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagati in aggiunta al contributo.

² L'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il

precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.

Art. 286a (nuovo)

VI.
Miglioramento
straordinario
della situazione
economica in
caso di
contributo
insufficiente

¹ Se il contratto o la decisione circa il contributo di mantenimento indica che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente per garantire il debito mantenimento del figlio e la situazione economica dell'obbligato è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio può chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per garantirgli il debito mantenimento durante gli ultimi cinque anni.

² La pretesa passa all'ente pubblico se quest'ultimo ha assunto il mantenimento del figlio.

Art. 290 titolo marginale e cpv. 1 e 2

II. Esecuzione
I. Aiuto
all'incasso

¹ Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, l'autorità di protezione dei minori o un altro servizio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l'altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento.

² Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell'aiuto all'incasso in un'ordinanza.

Art. 295 cpv. 1 n. 2

¹ La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:

2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima della nascita;

Art. 329 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Essa è esclusa se una persona è caduta nel bisogno in seguito a una separazione o un divorzio poiché ha ridotto la sua attività lucrativa per accudire i propri figli.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008³*Art. 296a Contributi di mantenimento (nuovo)*

La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:

- a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stato presi in considerazione per il calcolo;
- b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio, qualora non sia stato possibile assegnare loro l'importo intero;
- d. se e in quale misura il contributo deve essere adattato alle variazioni del costo della vita.

2. Legge federale del 24 giugno 1977⁴ sull'assistenza*Art. 7 Minorenni*

¹ Il minorenni, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori o del genitore che ha l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale.

² Se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale senza avere un domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale vive.

³ Se non vive con i suoi genitori o con uno di loro, il minorenni ha un proprio domicilio assistenziale presso:

- a. la sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; o
- b. il luogo di cui all'articolo 4, se esercita un'attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; o
- c. l'ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2; o
- d. il suo luogo di dimora, negli altri casi.

³ RS 272

⁴ RS 851.1

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

